



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Roma, 9 luglio 2015

COMUNICATO STAMPA

OICE, Ddl concorrenza: “Falso e strumentale sostenere che l’art. 31 costituisca un condono per le società di ingegneria, che invece legittimamente operano nel privato”

È quanto afferma in una nota l’OICE, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane, per la quale l’art. 31 è **norma di semplice interpretazione autentica** di una legge del 1997, dettata dal Governo al solo scopo di **evitare che per i prossimi sei anni possano insorgere contenziosi sui vecchi contratti privati stipulati dalle seimila società di ingegneria che danno lavoro a decine di migliaia di professionisti.**

Nessun condono, quindi, né per il passato, né per il futuro: deve infatti essere ben chiaro che **oggi ogni contratto stipulato nel settore privato da una società di ingegneria è legittimo** perché nel 2011 si è abrogata definitivamente la legge del 1939.

Per il resto - si legge nella nota OICE - parlare di violazione delle regole di mercato è del tutto fuori luogo perché **nel 2011 (l. 183, articolo 10, comma 9) fu il legislatore ad escludere dall’applicazione delle norme sulle società tra professionisti il “diverso modello societario” rappresentato dalla società di ingegneria**, in quanto impresa che rende servizi di ingegneria integrata e di architettura, fino alla realizzazione di impianti “chiavi in mano” non equiparabili alle semplici attività professionali protette.

Invocare l’applicazione delle regole in materia di società tra professionisti alle società di ingegneria è quindi del tutto strumentale a spostare l’attenzione su un tema estraneo all’articolo 31 e al suo reale contenuto e fine. Ipotizzare quello che cinque anni fa non fu fatto dal legislatore del 2011 e cioè l’applicazione delle regole delle stp alle società di ingegneria, organizzazioni articolate e complesse, di tipo imprenditoriale (ben diverse dalle stp che sono semplici aggregazioni di professionisti) e che svolgono solo in parte attività professionali, sarebbe come sostenere che anche le imprese di costruzioni dovrebbero iscriversi all’albo professionale quando redigono progetti con i propri uffici tecnici.

La norma, quindi, non condona nulla né per il passato, né per il futuro ma chiarisce con interpretazione autentica l’efficacia dell’abrogazione del divieto di cui all’articolo 2 della legge 1815/39 disposta dalla Legge Bersani del 1997: le società di ingegneria, anche per i contratti stipulati prima del 2011 in ambito privato, potevano rendere servizi di ingegneria e architettura a committenti privati. Questo e null’altro è lo scopo della norma presentata dal Governo: prevenire inutili e strumentali contenziosi che potrebbero creare problemi all’operatività delle seimila società di ingegneria che lavorano nel settore privato e pubblico e ai professionisti cui tali società offrono un fondamentale sbocco professionale, in un periodo delicato e difficile come quello attuale.

Vanno infine respinti al mittente i tentativi di mettere sullo stesso piano entità giuridiche e discipline diverse, dettate da motivazioni estranee alla logica di imprese che, invece, da sempre operano sul mercato nazionale e internazionale, ben prima che le direttive europee del ’92 e la legge Merloni costringessero tutti i professionisti ad uscire dal “guscio” dell’affidamento fiduciario per confrontarsi con quel mercato e con quella concorrenza cui le società di ingegneria da decenni erano abituate, soprattutto all’estero.

Con cortese richiesta di pubblicazione

Andrea Mascolini
Direttore generale

Via Flaminia, 388 - 00196 Roma
Tel. 06 80687248 - Fax 06 8085022
e-mail: segreteria@oice.it - PEC: oice.associazione@pec.it
<http://www.oice.it>
C.F. 80138630589 - P.I. 03687911002



Representing
FIDIC in Europe

